

LEGGE 08-06-1962, N. 604

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

CAPO II

DIRITTI DI SEGRETERIA

Art. 40 - Provento e ripartizione dei diritti di segreteria

E' obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità allatabella D.

Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nellatabella D indicata nel precedente comma.

[1] .

[2] .

Art. 41 - Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonchè da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere. Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni registrati alla ragioneria ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.

Note:

[1] Comma abrogato dall'art. 27, comma 6, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749. Successivamente l'art. 27, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1973, dall'art. 30, comma 1, L. 15 novembre 1973, n. 734. Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 è stato a sua volta abrogato ad eccezione delle allegate tabelle a) e b), dall'art. 35, comma 1, lett.i), D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

[2] Comma modificato dall'art. 5, L. 28 febbraio 1963, n. 361 e successivamente abrogato dall'art. 27, comma 6, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749. Successivamente l'art. 27, D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1973, dall'art. 30, comma 1, L. 15 novembre 1973, n. 734. Il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 è stato a sua volta abrogato, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b), dall'art. 35, comma 1, lett. i), D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 42 - Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonchè al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare nonchè quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'art. 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali [3] .

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.

Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto.

Note:

[3] . Comma modificato dall'art. 6, L. 17 febbraio 1968, n. 107, a sua volta abrogata dall'art. 35, comma 1, lett. h), D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso..